
Il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è identico a quello ordinario?

Ogni facoltà processuale del convenuto nel giudizio di opposizione deve andare (tendenzialmente) esercitata nei limiti in cui la stessa compete ad un normale attore in una causa ordinaria, giungendosi , ad opinare diversamente, ad una grave disparità di trattamento tra parti processuali che avanzano - seppur in forme differenti, ordinaria e monitoria - analoghe istanze di giustizia.

Tribunale di Catania, sezione quarta, sentenza del 4.1.2020

...omissis...

Va in primo luogo esaminata l'eccezione d'inammissibilità della chiamata in causa del terzo, sollevata dal Sig. cccccc

E' noto che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, nonostante l'opponente introduca la causa mediante un atto di citazione (art. 645 c.p.c.) e sia colui che evoca in ius la controparte, è soltanto il creditore opposto ad essere la reale parte attrice (in senso sostanziale) della controversia, in quanto, pur assumendo la veste di convenuto in senso formale, è il solo soggetto che avanza l'originaria pretesa sulla quale il Tribunale è chiamato a pronunciarsi.

Da questa premessa, allora, non può che derivare che ogni facoltà processuale del convenuto nel giudizio di opposizione deve andare (tendenzialmente) esercitata nei limiti in cui la stessa compete ad un normale attore in una causa ordinaria, giungendosi , ad opinare diversamente, ad una grave disparità di trattamento tra parti processuali che avanzano - seppur in forme differenti, ordinaria e monitoria - analoghe istanze di giustizia (arg. ex multis, Cass. Civ. Sez. 1, Sentenza n. 5390 del 11/03/2006 Cass. Civ. Sezione I, sentenza 2 agosto 2006 n. 17551; Cass. Civ. Sezione II, sentenza 27 ottobre 2006 n. 23294 ; Cassazione civile , sez. I, 21 maggio 2004, n. 9685 ed altre conformi).

Nel rito ordinario, ai sensi del V comma dell'art. 183 c.p.c., l'attore può chiedere all'udienza fissata per la prima comparizione di essere autorizzato a chiamare in causa un terzo ai sensi degli art.106 e 269 c.p.c., se l'esigenza è

sorta dalle difese del convenuto: in sede di opposizione a d.i., quindi, proprio in virtù dei principi appena richiamati, deve essere riconosciuta all'opposto la possibilità di chiamare in causa un terzo, se l'esigenza è sorta dalle difese dell'opponente (convenuto in senso sostanziale).

Applicando le dette regole alla fattispecie in esame, la Eccc ha esercitato una domanda di garanzia impropria nei confronti del terzo chiamato in causa, obbligato in proprio - secondo l'assunto della convenuta- in quanto avrebbe ritirato la fideiussione assicurando l'agente della E. che l'avrebbe fatta firmare al padre e poi l'avrebbe riconsegnata, sottoscritta con allegata copia del documento d'identità; la domanda di manleva ha anche ad oggetto il pagamento delle spese legali che la E. dovesse essere costretta a pagare in virtù del comportamento del terzo chiamato in causa che avrebbe ingenerato, in capo alla E. sc la convinzione che la sottoscrizione della fideiussione fosse autentica: alla luce, quindi, di quanto esposto, la chiamata in causa del Sig. L.Mccc ritenersi ammissibile.

Ciò chiarito, come già rilevato nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, in quanto giudizio ordinario di cognizione, le parti, pur risultando processualmente invertite, conservano la loro posizione sostanziale, ovvero il creditore opposto quella di attore in senso sostanziale ed il debitore opponente quella di convenuto di fatto, donde il permanere dei rispettivi oneri probatori ai sensi dell'art. 2697 c.c.: in altri termini, in base al principio consacrato nel citato articolo "onus probandi incumbit ei qui dicit non ei qui negat", chi agisce in giudizio ha l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto vantato e, quindi, deve dimostrare l'esistenza del contratto da cui deriva l'obbligazione dedotta in giudizio e l'adempimento della propria obbligazione, gravando sul debitore l'onere di fornire la prova di avere adempiuto correttamente la propria obbligazione oppure di dimostrare la non imputabilità dell'inadempimento.

Sulla scorta di tali principi, va verificato in concreto se la Eccc.a. ha assolto al proprio onere probatorio una volta che ha rinunciato a chiedere la verifica della firma del documento attestante la presunta fideiussione rilasciata dal Sig. ccc. in favore delle obbligazioni della cc": è pacifico che del documento disconosciuto nel presente procedimento non se ne può fare alcun uso proprio per il disposto dell'art. 216 c.p.c..

Occorre quindi valutare se le prove orali escusse siano idonee a provare il credito vantato dalla cccc nei confronti dell'opponente, n.q. di garante delle obbligazioni assunte dalla L.F. nei confronti dell'opposta.

L'interrogatorio formale del SigcccG. non ha sortito effetto alcuno, non avendo questi ammesso fatti a sé sfavorevoli e favorevoli alla controparte.

Parimenti, si ritiene che la prova dell'unico teste della convenuta opposta, sig. B.S., non sia idonea a provare la circostanza che il Sig. L.G. abbia sottoscritto la fideiussione prodotta a corredo del d.i. opposto e/o abbia assunto una qualsiasi obbligazione di garanzia in favore della E.V.: il teste, escusso all'udienza dell'08.06.2016 ha riferito: a) di essere stato contattato -intorno al 2010/2011- dal Sig. "Lcccc perché era interessato all'acquisto di prodotti per

l'edilizia commercializzati dalla Eccc b) che in quell'occasione rappresentò al suo interlocutore la necessità del rilascio di una fideiussione , lasciando al predetto "L.cc modelli di fideiussione predisposti c.; c) che la fideiussione fu rilasciata (rectius: consegnata) dal figlio cccc. nelle sue mani, a garanzia della vendita dei prodotti inerenti l'edilizia; d) la ditta L.cc all'autista della ccccV. con un assegno bancario che alla scadenza non venne onorato, per cui quest'ultima non accettò ulteriori richieste di materiale siderurgico; e) il Sig. Lcc figlio dell'opponente, consegnò dinanzi all'Ufficio Postale di Capo d'Orlando i documenti a corredo della fideiussione con copia del documento di riconoscimento, documentazione che egli provvide in seguito a consegnare alla ccc f) che incontrò più volte il figlio di Lcc di circa 30/35 anni; g) che non si recò mai presso l'azienda di ccc perché gli stessi riferivano di avere lavori in corso nella propria azienda.

Orbene, dal tenore della superiore testimonianza, si evince chiaramente che il Sig. B.S. non incontrò mai personalmente l'opponente, Sig. L.G. che non ha mai conosciuto.

Ne consegue, che non essendo stata chiesta la verifica della firma apposta al documento fideiussorio e, non essendo stato provato attraverso le escusse prove orali che l'opponente avesse personalmente garantito l'acquisto della merce della L.cc si deve ritenere che la E.cccca. non ha assolto al proprio onere probatorio, con la conseguenza che la sua domanda nei confronti del Sig. Lccc essere rigettata e, conseguentemente, il c.i. revocato.

A questo punto occorre verificare se sussistono le condizioni per accogliere la domanda proposta dall'opposto nei confronti del chiamato in causa, L.cc

In merito occorre subito dire che il terzo chiamato in causa ha contestato -di fatto- il proprio difetto di legittimazione passiva, negando di avere partecipato all'asserito "falso" ed alla "conseguente truffa ai danni della "Eccc.", e negando, nello specifico: a) di avere mai incontrato il Sig. cc b) di avergli consegnato la fideiussione sottoscritta dal padre con l'allegata patente di guida; c) di essere conosciuto e/o chiamato col nome di "cc d) di essere mai stato "amministratore di fatto" della L.cc

Alla luce di siffatta difesa, è indubbio che l'onere di provare il contrario, incombeva sulla società opposta, onere che -però- non ha affatto assolto: infatti, dall'esame della prova escussa del teste ccc si evince alcuna coincidenza tra la persona del terzo chiamato in causa ed il Sig. L.cc

Gli ulteriori testi escussi indicati dall'opponente, cc., sono del tutto ininfluenti, in quanto nulla aggiungono al quadro probatorio complessivo.

Ne consegue che in difetto di prova del personale coinvolgimento del terzo chiamato in causa, nella vicenda della consegna del documento fideiussorio apparentemente riconducibile a Lcc., la domanda nei confronti di cccc. non può che essere rigettata.

Ogni altra questione rimane assorbita dalla superiore decisione.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate secondo il D.M. n. 55 del 2014 e succ. modifiche ed integrazioni ai valori minimi stante la non complessità della causa.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:

Accoglie l'opposizione proposta da Lcccc e per l'effetto revoca il d.i. opposto n.2851/2012 (r.g. 11969/2012).

Condanna cccc a rimborsare all'attore opponente le spese di lite che vengono liquidate in Euro.2738,00 per onorari, ed Euro.130,00 per spese, oltre magg.15% per spese generali ed IVA e CPA (se dovuta tenuto conto del regime fiscale prescelto).

Condanna altresì la Ecccc. a rimborsare al terzo chiamato in causa le spese di lite che vengono liquidate in Euro.2738,00 per onorari, oltre magg.15% per spese generali ed IVA e CPA (se dovuta tenuto conto del regime fiscale prescelto).

Così deciso in Catania, il 1 gennaio 2020.

Depositata in Cancelleria il 4 gennaio 2020.